



N. 239/EL-346/344/2021

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

EX DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI

EX DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e



integrazioni;

VISTO, in particolare, il previgente articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: *“In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo



unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPACS//P20150000446 del 30 marzo 2015 (prot. MiSE n. 0006914 del 30 marzo 2015, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in cavo a 150 kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino" nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma, con dichiarazione di



pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che il progetto è finalizzato al miglioramento dell'affidabilità e della sicurezza del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nell'area di Roma Ovest/Roma Sud-Ovest;

CONSIDERATO che, in particolare, l'intervento è mirato a risolvere una criticità di esercizio relativa all'alimentazione del carico della Cabina primaria (C.P.) Fiumicino attualmente collegata con un solo cavo a 150 kV;

CONSIDERATO che il suddetto intervento di riassetto prevede la realizzazione di un collegamento in cavo interrato a 150 kV tra la C.P. Porto e la C.P. Fiumicino della lunghezza di 4 km, posato interamente su viabilità locale mediante posa in trincea, ad eccezione di alcune perforazioni teleguidate, che consentiranno il sottopasso di infrastrutture interferenti o corsi d'acqua altrimenti non transitabili;

VISTA la nota prot. n. TRISPACS/P20150000447 del 30 marzo 2015, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0007978 del 13 aprile 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna Rete Italia S.p.A., su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti



tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso il Comune interessato per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, inoltre, ad inviare ai soggetti interessati le comunicazioni personali relative al suddetto avvio del procedimento mediante raccomandate con avviso di ricevimento;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni, è pervenuta una richiesta di accesso agli atti, alla quale è stato dato riscontro dal Ministero dello sviluppo economico;

ATTESO che non risultano pervenute ulteriori osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. n. 0014351 del 23 maggio 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15 giugno 2016, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato I*), trasmesso con nota prot. n. 0017094 del 22 giugno 2016 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione è stato chiesto a Terna Rete Italia S.p.A. di trovare soluzioni compatibili con le infrastrutture ed i servizi esistenti;

VISTA la nota prot. n. TRISPACS/P20180000198 dell'8 marzo 2018, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato alle Amministrazioni autorizzanti la revisione del Piano Tecnico delle Opere, con aggiornamenti documentali successivi ai saggi ed alle verifiche sulla coesistenza del cavo con le infrastrutture ed i servizi esistenti;

VISTA la nota prot. n. 0083004 del 31 agosto 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, comunicando, altresì, il link, con il quale accedere alla documentazione progettuale revisionata ai fini dell'espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad inviare ai soggetti interessati



le comunicazioni personali relative alla suddetta revisione del Piano Tecnico delle Opere;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni, non risultano pervenute osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27 settembre 2018, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*), trasmesso con nota prot. n. 0085961 dell'1 ottobre 2018 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione:

- la Città metropolitana di Roma Capitale ha ribadito la richiesta di documentazione integrativa avanzata dal Servizio II Tutela delle Acque con nota prot. n. 90298 del 24 giugno 2016;
- la società Raffineria di Roma S.p.A. ha confermato il parere negativo già espresso con nota prot. MG-05/6400/d-450 del 24 settembre 2018;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza sono stati aggiornati all'esito del superamento delle suddette criticità;

VISTE le note prot. n. 0028297 del 6 novembre 2018 e n. 0006152 del 22 gennaio 2021, con le quali la società Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato alla Città Metropolitana di Roma – Dip.to IV Servizio 2 - Tutela acque, suolo e risorse idriche la documentazione richiesta;

VISTE le note intercorse fra la società Terna Rete Italia e la IP Industrial S.p.A. (ex Raffineria di Roma S.p.A.) in merito alla sicurezza di esercizio delle infrastrutture di entrambe;

VISTA la nota prot. n. 0003811 dell'8 febbraio 2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la terza riunione della Conferenza di Servizi, comunicando, altresì, il link con il quale accedere alla documentazione progettuale, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 febbraio 2021, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*), trasmesso con nota prot. n. 0006238 del 26 febbraio 2021 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione la società IP Industrial S.p.A. ha espresso *“parere favorevole condizionato all'adozione in fase di progettazione esecutiva di adeguati sistemi di protezione che rendano l'elettrodoto intrinsecamente sicuro in relazione ad eventuali fenomeni di interferenza elettromagnetica con il fascio di oleodotti, che avrebbero gravi conseguenze di sicurezza, ambientali e di continuità operativa di funzionamento dell'aeroporto”*;



CONSIDERATO che l'intervento interessa l'area della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;

VISTA la nota prot. n. 143270 del 27 settembre 2018, con la quale la Città di Fiumicino - Area Strategie del Territorio – Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, acquisito il parere favorevole della commissione di Riserva n. 121/2018, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;

CONSIDERATO che l'intervento interessa aree che ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTE le note prot. n. 3445 del 26 settembre 2018 e n. 649 del 23 febbraio 2021, con le quali il Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) – Direzione Generale Musei - Parco Archeologico di Ostia Antica ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 0017058 del 29 ottobre 2018, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot. n. 670567 del 26 ottobre 2018 della Regione Lazio contenente l'aggiornamento dell'esito del predetto accertamento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Delibera n. 191 del 13 aprile 2021, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 4*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione



pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di risolvere la criticità di esercizio relativa all'alimentazione del carico della C.P. Fiumicino;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n.22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P202181395 del 14 ottobre 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in cavo a 150 kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino" nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali



n. DV23421B1CEX00022 Parte I e parte II Rev. 02 del 3 maggio 2017, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui ai resoconti verbali delle Conferenze di Servizi (*Allegati 1, 2 e 3*), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 4*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.



2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164." In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A.



deve fornire apposita dettagliata relazione alle Direzioni autorizzanti.

8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Dott. Mariano Grillo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)